



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 48/11 DEL 9.9.2008

Oggetto: L. 9 marzo 2006 n. 80. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità. Modalità operative.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la legge 15.10.1990 n. 295 che disciplina la materia degli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della condizione di invalido civile, di cieco civile e di sordo civile, cui consegue il diritto di ottenere diverse provvidenze economiche, nonché altri benefici previsti da norme specifiche. L'Assessore richiama altresì la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità.

Ciascuna delle leggi richiamate stabilisce la composizione delle Commissioni competenti, operanti presso le aziende sanitarie locali, e le procedure per il riconoscimento della disabilità. Le procedure risultano talvolta non collegate e coordinate tra loro, determinando così l'obbligo per la persona con disabilità a sottoporsi a ripetute visite di accertamento per finalità diverse.

L'art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, come convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, dispone che "Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale".

Alla luce della normativa vigente su richiamata e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto attiene alla riservatezza dei dati personali in ambito sanitario, l'Assessore propone di stabilire una procedura uniforme che consenta di effettuare gli accertamenti nel rispetto delle nuove norme, ovvero con il massimo della semplificazione possibile. In particolare l'Assessore propone:



- 1) di stabilire che la procedura per l'accertamento sanitario, la certificazione dello stato di invalidità civile, di cui all'art. 1 della L. 295/1990 e la procedura per l'accertamento, la certificazione dell'handicap e dell'handicap in situazioni di gravità di cui agli articoli 3 e 4 della L. 10/1992 e s.m.i., siano così regolate:
 - a) l'accertamento sanitario e la certificazione dello stato di invalidità civile deve essere in ogni caso contestuale all'accertamento della condizione di handicap di cui alla L. 104/1992 ed effettuata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. 104/1992, qualora il richiedente esprima anche tale richiesta all'atto della presentazione della domanda, e comunque ogniquale volta l'ufficio sia in grado di unificare le due istanze anche se presentate separatamente;
 - b) nulla si modifica nel caso in cui la domanda sia presentata allo scopo di ottenere i benefici derivanti da una sola delle due leggi sopra citate;
 - c) alla persona che richiede l'accertamento della condizione di handicap in situazioni di gravità di cui alla L. 104/1992 per fruire dei permessi di cui all'art. 33 della medesima legge, il certificato deve essere rilasciato entro 15 giorni dalla data della visita effettuata;
- 2) di stabilire che, ai fini della concessione dei benefici o agevolazioni previsti da norme vigenti, gli uffici periferici delle Amministrazioni statali, i Comuni e le Province devono provvedere d'ufficio ad acquisire, dalla ASL di residenza dell'interessato, la certificazione relativa al possesso dei requisiti previsti per ottenere il beneficio specifico, qualora tali requisiti non siano già evidenti dalla certificazione in possesso dell'interessato. La comunicazione da parte della ASL della sussistenza dei requisiti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali trasmettendo una certificazione sostitutiva attestante il riconoscimento posseduto. Nessuna Ente, Comune o Provincia può chiedere alcun ulteriore accertamento sanitario a carico di persone già riconosciute invalide o portatrici di handicap per il riconoscimento di benefici o di facilitazioni;
- 3) di stabilire che l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap riguardante persone con patologie oncologiche, come previsto dal comma 3 bis dell'art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, come convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, o comunque persone con patologie prognosticate in fase terminale, deve essere effettuato dalle commissioni mediche competenti entro 15 giorni dalla presentazione della domanda;
- 4) la richiesta della procedura prevista dal comma 3 bis deve essere evidenziata all'atto della presentazione della domanda.



Lo stato di gravità dei malati terminali deve essere evidenziato nel certificato medico di supporto alla domanda.

Gli esiti dell'accertamento devono essere rilasciati al termine delle visite e hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da esse derivanti. Parimenti i verbali delle visite collegiali devono essere contestualmente trasmessi alle Commissioni mediche di verifica di cui all'art. 1 della L. 295/1990, segnalando l'avvenuta consegna delle certificazioni.

- 5) il modulo della domanda con la quale si chiede l'accertamento ai sensi delle leggi n. 295/1990 e n. 104/1992 deve espressamente contenere, oltre alla casella da barrare in caso di richiesta contestuale di visita ai sensi della L. 104/1992 ai sensi della L. 295/1990:
- a) apposita casella da barrare per i casi di richiesta di visita urgente ai sensi della L. 80/2006;
 - b) apposita casella da barrare per i casi di richiesta di visita urgente in caso di patologie prognosticate in fase terminale;
 - c) apposito spazio, compilato obbligatoriamente da parte dell'interessato, per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda, inoltre, che con il DM del Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007, sempre nell'ottica della semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, sono state individuate le patologie rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e data indicazione della relativa documentazione sanitaria, in attuazione dell'art. 6, comma 3, della L. n. 80/2006.

L'Assessore, pertanto, raccomanda alle ASL la rigorosa applicazione delle disposizioni in esso contenute e prevede la costituzione di un tavolo tecnico con gli enti e organismi interessati per il monitoraggio della corretta applicazione della normativa di settore.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale visto il parere di legittimità del Direttore generale della Sanità e del Direttore generale delle Politiche Sociali

DELIBERA

di adottare le disposizione dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità di cui in premessa, al fine di garantire uniformità e snellimento delle procedure di cui



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 per invalidità civile, cecità, sordità nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104;

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru